

Codice DB1425

D.D. 6 novembre 2012, n. 2712

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Comune di Roburent (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Roburent - localita' "Monte Alpet" - Istanza n. 11251.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il Comune di Roburent (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Roburent - Località "Monte Alpet", così come descritti nel progetto d'intervento rispettando le prescrizioni di seguito indicate:
- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie come indicata nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate con Determinazione Dirigenziale numero 724 del 08 ottobre 2012 dalla Direzione Ambiente - Settore Aree Naturali Protette - parte integrante ed essenziale della presente Determinazione;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dall'articolo 30 (Misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e siti della Rete Natura 2000) del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico, quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dall'articolo 28 (Caratteristica delle matricine o riserve) del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011;
- le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e dovranno avere le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'articolo 52 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011. I movimenti di terra dovranno determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri ed un'altezza media delle scarpate non superiore a 1 metro;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'articolo 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011;

- i lavori dovranno concludersi entro 2 anni a decorrere dalla data dalla presente Determinazione;
- ai sensi dell'articolo 6 - comma 5 - entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, dovrà essere trasmessa alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Montagna - Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo - la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Dovranno essere rispettati gli articoli 3 (Effetti dell'iscrizione all'Albo) e 12 (Norme finali e transitorie) del Regolamento regionale "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte" – Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/02/2010 e n. 6/R del 22/02/2010.  
Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato, rispettando e facendo rispettare le prescrizioni e le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria, in applicazione della normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco